



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Servizi Media

Prot. n. DDA/0000021 del 15 aprile 2014

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo alle istanze DDA/3 e DDA/27 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 02/DDA/FP)

Con istanza DDA/3, pervenuta in data 7 aprile 2014 (prot. n. DDA/0000005), è stata segnalata dalla Inthelfilm s.r.l. la presenza, sul sito www.cineblog-01.net, di un'opera di carattere cinematografico, denominata "*Come il vento*", in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il soggetto istante ha dichiarato di essere titolare dei diritti d'autore sull'opera suddetta.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza DDA/3 emerge che è effettivamente accessibile, all'URL <http://www.cineblog-01.net/come-il-vento-2013/>, una riproduzione dell'opera cinematografica denominata "*Come il vento*", e che la stessa appare diffusa in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Con successiva istanza DDA/27, pervenuta in data 14 aprile 2014 (prot. n. DDA/0000007), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione Tutela Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società BIM Distribuzione S.r.l., Eagle Pictures S.p.a., Filmauro S.r.l., Lucky Red S.r.l., Notorious Pictures S.p.a., detentrici dei diritti di sfruttamento per il territorio italiano sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul medesimo sito www.cineblog-01.net, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere cinematografico (alla data della presentazione dell'istanza pari a n. 8598, molte delle quali licenziate ai propri associati), tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- "*Jimmy P*", all'URL www.cineblog-01.net/jimmy-p-2014/;
- "*Lei*", all'URL www.cineblog-01.net/lei-2014/;
- "*Divergent*", all'URL www.cineblog-01.net/divergent-2014/;
- "*Khumba*", all'URL www.cineblog-01.net/khumba-2014/;
- "*Sotto una buona stella*", all'URL www.cineblog-01.net/sotto-una-buona-stella-2014/ ;
- "*A proposito di Davis*", all'URL www.cineblog-01.net/a-proposito-di-davis-2014/;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Servizi Media

- “Dragonball Z - La battaglia degli dei”, all’URL www.cineblog-01.net/dragonball-z-la-battaglia-degli-dei-2014/,
- “Non buttiamoci giù”, all’URL www.cineblog-01.net/non-buttiamoci-giu-2014/;
- “La bella e la bestia”, all’URL www.cineblog-01.net/la-bella-e-la-bestia-2014/;
- “Belle & Sebastien”, all’URL www.cineblog-01.net/belle-e-sebastien-2014/.

La FAPAV dichiara, inoltre, che “*data l’assenza sul sito internet di un riferimento del gestore del sito stesso, non è stato possibile inviare notifica con richiesta di rimozione*”.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza DDA/27 emerge che sono effettivamente accessibili, agli URL sopra indicati, riproduzioni delle opere sopra elencate, e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul medesimo sito risulta, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante FAPAV dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Inoltre, si rileva che le opere oggetto di istanza sono tutte recenti e, in taluni casi, tuttora in corso di programmazione nelle sale cinematografiche. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet www.cineblog-01.net risulta registrato dalla società Whoisguard, Inc, specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell’utente; la stessa risulta avere sede legale in Panama, domicilio non specificato, i contatti forniti sono il fax n. +51.17057182, il cui prefisso geografico appartiene peraltro allo Stato del Perù, e l’indirizzo email f404fc4c663141269793b5c4e9996254.protect@whoisguard.com;
- i servizi di *hosting* risultano forniti dalla società Enom, Inc., con sede in 5808 Lake Washington Blvd. NE, Ste. 300 Kirkland, WA 98033, Stati Uniti d’America;
- i *server* impiegati risultano riconducibili alla società A2B Internet, Gorslaan 18, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi;
- più del 90% dell’utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

La scrivente Direzione ritiene che le predette istanze non risultino irricevibili, improcedibili, inammissibili, né manifestamente infondate, e che sussistano pertanto i presupposti, ai sensi dell’art. 6, comma 7, del Regolamento in oggetto, per l’avvio del procedimento. Considerata l’identità del sito oggetto delle due istanze, si ritiene che sussistono le condizioni per una trattazione congiunta delle medesime in un unico



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Servizi Media

procedimento istruttorio. La documentazione afferente all'istanza DDA/3 confluisce pertanto nella trattazione dell'istanza DDA/27.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/27 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, il gestore del sito internet www.cineblog-01.net e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito web www.cineblog-01.net da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto delle istanze e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/27" all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Francesca Pellicanò, funzionario responsabile del procedimento, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/27, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 5 maggio 2014**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito www.agcom.it dell'Autorità in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Laura Aria